



# CITTA' DI CAPRIATE SAN GERVASIO

Provincia di Bergamo  
Piazza della Vittoria, 4  
24042 CAPRIATE SAN GERVASIO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 78 DEL 20-12-2023

ORIGINALE

**Oggetto: ADEGUAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PREVISTO  
DALLA LR 12/2005 E S.M.I..**

L'anno **duemilaventitre**, addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore 18:00, in Capriate San Gervasio, nella sala Consiliare, a seguito di regolare convocazione, nei modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza , seduta Pubblica

All'appello risultano:

<b>ESPOSITO CRISTIANO</b>	<b>P</b>	<b>CUVA CLAUDIO</b>	<b>P</b>
<b>PIROLA DONATELLA</b>	<b>P</b>	<b>BELOTTI MICHELA</b>	<b>A</b>
<b>MARIANI MARIO</b>	<b>P</b>	<b>ARNOLDI ALICE</b>	<b>P</b>
<b>SALA LUCA ALESSANDRO</b>	<b>P</b>	<b>SEMPIO SARA GIOVANNA MARIA</b>	<b>P</b>
<b>DELLA VITE SUSANNA</b>	<b>A</b>	<b>PRESEZZI ROSSELLA</b>	<b>P</b>
<b>MAZZOLA VANNI PATRIZIO</b>	<b>P</b>	<b>COLONNA GIOVANNI EMANUELE</b>	<b>P</b>
<b>GALAZZI NICOLA</b>	<b>P</b>		

Totali assenti **2** Totali presenti **11**.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Di Piazza dott.ssa Annalisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ESPOSITO CRISTIANO assume la presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato

## **L'ASSESSORE ALL'EDILIZIA PRIVATA**

Premesso che:

- il Comune di Capriate San Gervasio è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 10 del 20.03.2012 e che lo stesso ha assunto efficacia con la pubblicazione del relativo avviso sul BURL n. 37 del 12.09.2012;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/08/2017 è stata disposta la proroga di dodici mesi successivi all'adeguamento della pianificazione provinciale (PTCP), della validità del Documento di Piano del PGT, ai sensi ai sensi dell'art. 5, c. 5 della L.R. 31/2014;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art 16 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i., il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione;
- tale condizione è prevista, altresì, dall'art 43 della LR 12/05 e s.m.i.;

Visti

- l'art. 44, comma 1, della legge regionale 11/03/2005, n. 12 e s.m.i. che prevede l'aggiornamento degli oneri;

Richiamati gli atti deliberativi aventi ad oggetto il contributo di costruzione:

- delibera di C.C. n. 14 del 30/05/2006 (con PRG vigente) avente ad oggetto la "Regolamentazione recupero sottotetti ai sensi della LR 12/05 come modificata dalla LR 20/2005" e delibera di C.C. n. 05 del 05/03/2008 avente ad oggetto la "Modifica Regolamentazione recupero sottotetti ai sensi della LR 12/05 come modificata dalla LR 20/2005", che prevedevano la maggiorare del 20% del contributo di costruzione dovuto per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti;
- delibera di C.C. del 26/01/2007 n. 8 con la quale è stata definita la percentuale, pari al 10% (dieci per cento) da applicare al costo documentato di costruzione per interventi con destinazione commerciale, terziario – direttivo - turistico – alberghiero – ricettivo;
- delibera di C.C. n. 63 del 29/09/2007 (con PRG vigente) con la quale si è provveduto all' "Approvazione criteri di determinazione degli oneri di urbanizzazione", deliberando di:
  - duplicare gli oneri di urbanizzazione dovuti per la quota di volumetria/superficie concessa in maggiorazione tramite varianti al PRG vigente;
  - duplicare l'ammontare degli oneri di urbanizzazione dovuti nel caso di adozione e approvazione di piani attuativi operata in variante per la ripermetrazione del piano stesso, ad esclusione del caso in cui la ripermetrazione si renda necessaria per ragioni oggettive, quali la situazione fisica e morfologica dei luoghi, le risultanze catastali e le confinanze; la maggiorazione si dovrà applicare per la quota di volumetria/superficie incidente sull'area conglobata nella perimetrazione;
  - duplicare gli oneri di urbanizzazione dovuti per la quota di alloggi con superficie utile (esclusi tavolati e muri perimetrali) inferiori a 60 mq;
  - consentire lo scomputo degli oneri come sopra determinati per una quota max del 50% degli stessi;
  - applicare la suddetta duplicazione degli oneri alle richieste di approvazione di piani attuativi in variante, alle richieste di permesso di costruire/DIA e alle richieste di

permesso di costruire/DIA in variante pervenute a far data dall'esecutività dell'atto deliberativo in oggetto;

- delibera di G.C. n. 98 del 25/06/2008 (con PRG vigente) con la quale si è provveduto all'”Individuazione delle soglie di attenzione per la determinazione del Costo di costruzione per gli edifici a destinazione terziaria, ai fini della determinazione del contributo di costruzione di cui agli artt. 16, comma 10 e 19, commi 2 e 3, DPR n. 380/2001 e agli artt. 44, comma 8 e 48, comma 4, LR 12/2005”;
- delibera di G.C. n. 23 del 31/07/2013 con la quale è stata effettuata la “Ricognizione delle aree agricole nello stato di fatto alla data del 12 aprile 2009:
  - comma 2-bis dell'art. 43 L.R. 12/2005” applicazione della maggiorazione del 5% (cinque per cento) del contributo di costruzione per gli interventi di nuova costruzione che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all'interno del tessuto urbano consolidato e non consolidato;
- delibera di C.C. n. 62 del 22/12/2019, aggiornamento del contributo per oneri di urbanizzazione, primaria e secondaria, come rettificato con successive delibere di C.C. n. 35 del 16/06/2021 e n. 85 del 22/12/2021;
- delibera di C.C. n. 6 del 26/02/2021 “Attuazione della Legge di Rigenerazione urbana e territoriale (L.R. 26/11/2019 n. 18) – Modulazione criteri per l'accesso alla riduzione del contributo di costruzione di cui alla DGR XI/3509 del 05/08/2020 (art. 43 c. 2 quinquies della L.R. 11/03/2005 n. 12), riduzione avente validità per un periodo di tre anni dalla data di approvazione del provvedimento deliberativo stesso;

Considerata la necessità di riesaminare i contenuti degli atti deliberativi sopra elencati, tenendo conto delle modifiche intercorse alle normative urbanistiche/edilizie in merito al contributo di costruzione ed in relazione ai contenuti dell'art. 15 delle NTA del Piano delle Regole del PGT vigente, che fa salva l'applicazione delle norme del PRG approvato con Del. di C.C. n. 34 del 30/07/2005, per i piani e programmi approvati o in corso di attuazione;

Ritenuto pertanto di:

- revocare la delibera di C.C. n. 14 del 30/05/2006 (con PRG vigente) avente ad oggetto la “Regolamentazione recupero sottotetti ai sensi della LR 12/05 come modificata dalla LR 20/2005” e la delibera di C.C. n. 05 del 05/03/2008 avente ad oggetto la “Modifica Regolamentazione recupero sottotetti ai sensi della LR 12/05 come modificata dalla LR 20/2005”, in virtù di un aggiornamento delle nuove disposizioni normative e al fine di incentivare la riduzione di consumo del suolo;
- di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione di eventuali aggiornamenti di quanto oggetto della delibera di G.C. n. 98 del 25/06/2008 (con PRG vigente) con la quale si è provveduto all'”Individuazione delle soglie di attenzione per la determinazione del Costo di costruzione per gli edifici a destinazione terziaria, ai fini della determinazione del contributo di costruzione di cui agli artt. 16, comma 10 e 19, commi 2 e 3, DPR n. 380/2001 e agli artt. 44, comma 8 e 48, comma 4, LR 12/2005”;
- di prorogare di ulteriori tre anni successivi alla data del 26/02/2021, quanto deliberato con atto di C.C. n. 6 del 26/02/2021 “Attuazione della Legge di Rigenerazione urbana e territoriale (L.R. 26/11/2019 n. 18) – Modulazione criteri per l'accesso alla riduzione del contributo di costruzione di cui alla DGR XI/3509 del 05/08/2020 (art. 43 c. 2 quinquies della L.R. 11/03/2005 n. 12);

Dato atto che alcune convenzioni urbanistiche attuative di piani di lottizzazione, approvati con PRG/2005 vigente, sono ancora in corso d'attuazione;

Visto:

- il comma 8 dell'art. 44 della LR 12/2005 che prevede, "Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, o anche per quelli di ampliamento mediante utilizzo di premialità dei diritti edificatori, gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono riferiti alla volumetria o alla superficie interessate dall'intervento, a seconda che si tratti rispettivamente di edifici a destinazione residenziale o diversa dalla residenza; gli oneri di urbanizzazione sono quelli stabiliti per gli interventi di nuova costruzione, **ridotti del sessanta per cento**, salva la facoltà per i comuni di deliberare ulteriori riduzioni." (comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera e), legge reg. n. 18 del 2019);
- il comma 6 dell'art. 48 della LR 12/2005 che prevede, "Per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche comportanti demolizione e ricostruzione il costo di costruzione è determinato in relazione al costo reale degli interventi stessi, così come individuato sulla base del progetto presentato e comunque non può superare il 50 per cento del valore determinato per le nuove costruzioni ai sensi dei commi da 1 a 5." (comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera h), legge reg. n. 18 del 2019);
- comma 6 dell'art. 48 "Nei casi in cui, per gli interventi di cui al precedente periodo, sia prevista, in luogo del contributo relativo al costo di costruzione, la corresponsione del contributo di cui all'articolo 19, comma 1, del D.P.R. 380/2001, il contributo stesso, limitatamente alla relativa componente riferita all'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, è dovuto in misura pari al 50 per cento del contributo stabilito per le nuove costruzioni";

Visto:

- il comma 2-bis dell'art. 43 della L.R. 12/2005 ( Fondo Aree Verdi)  
*Gli interventi di nuova costruzione (come definiti dall'art 27, c 1, lett. e della LR 12/05 e s.m.i.) che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione determinata dai comuni entro un minimo dell'1,5 ed un massimo del 5%, da destinarsi obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità";*
- Visto il comma 2- sexies dell'art. 43 della L.R. 12/2005:  
*"E' prevista una maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 3, d.p.r. 380/2001 (Testo A) così determinata:*
  - a) *entro un minimo del trenta ed un massimo del quaranta per cento, determinata dai comuni, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano consolidato;*
  - b) *pari al venti per cento, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all'interno del tessuto urbano consolidato;*
  - c) *pari al cinquanta per cento per gli interventi di logistica o autotrasporto non incidenti sulle aree di rigenerazione;*
  - d) *gli importi di cui alle lettere a), b) e c) sono da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di misure compensative di riqualificazione urbana e territoriale; tali interventi possono essere realizzati anche dall'operatore, in accordo con il comune"* (introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. n. 18 del 2019);

Intendendo procedere con l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione come determinati con delibera di C.C. n. 62 del 22/12/2019, considerando la variazione percentuale di costo di

costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), intervenuta tra l'aggiornamento degli oneri - ottobre 2019 e settembre 2023 (ultima variazione disponibile ISTAT);

Vista la proposta della Responsabile del III Settore Tecnico – Area gestione del Territorio, riguardante l'aggiornamento delle tariffe degli oneri di urbanizzazione aggiornati sulla base di tale variazione, come da TABELLA A allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto:

- di applicare le tariffe di cui alla TABELLA A allegata, ai titoli abilitativi o alle domande di permesso di costruire presentati successivamente alla data di esecutività della presente deliberazione e comunque a partire dall'annualità 2024;
- per quanto non previsto nella presente deliberazione di far riferimento all'art. 38, comma 7-bis della L.R. 12/2005 che recita “ L'ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti è determinato con riferimento alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, purché completa della documentazione prevista. Nel caso di piani attuativi o di atti di programmazione negoziata con valenza territoriale, l'ammontare degli oneri è determinato al momento della loro approvazione, a condizione che la richiesta del permesso di costruire, ovvero la denuncia di inizio attività siano presentate entro e non oltre trentasei mesi dalla data dell'approvazione medesima. Fatta salva la facoltà di rateizzazione, la corresponsione al comune della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, se dovuti, deve essere fatta all'atto del rilascio del permesso di costruire, ovvero allo scadere del termine di quindici giorni previsto dal comma 7, primo periodo, nei casi di cui al comma 10”. (comma così sostituito dalla L.R. n. 4 del 2012);

Preso atto della conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico;

Dato atto che la presente deliberazione ha riflessi diretti sulla situazione economico \_finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione necessita del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Vista la Legge Regionale n.12/2005 – Legge per il governo del territorio;

Visto il DPR n. 380/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

Vista la L.R. n. 18 del 26/11/2019;

Visto l'art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

**PROPONE**

1. di richiamare e condividere quanto espresso in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. di procedere con l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione come determinati con delibera C.C. n. 62 del 22/12/2019, considerando la variazione percentuale di costo di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), intervenuta tra l'aggiornamento degli oneri - ottobre 2019 e settembre 2023 (ultima variazione disponibile ISTAT);
3. di approvare la TABELLA A proposta della Responsabile del III Settore Tecnico – Area gestione del Territorio, riguardante l'aggiornamento delle tariffe degli oneri di urbanizzazione aggiornati sulla base di tale variazione, come da TABELLA A allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. di:
  - revocare la delibera di C.C. n. 14 del 30/05/2006 (con PRG vigente) avente ad oggetto la “Regolamentazione recupero sottotetti ai sensi della LR 12/05 come modificata dalla LR 20/2005” e la delibera di C.C. n. 05 del 05/03/2008 avente ad oggetto la “Modifica Regolamentazione recupero sottotetti ai sensi della LR 12/05 come modificata dalla LR 20/2005”, in virtù di un aggiornamento delle nuove disposizioni normative e al fine di incentivare la riduzione di consumo del suolo;
  - di prorogare di ulteriori tre anni successivi alla data del 26/02/2021, quanto deliberato con atto di C.C. n. 6 del 26/02/2021 “Attuazione della Legge di Rigenerazione urbana e territoriale (L.R. 26/11/2019 n. 18) – Modulazione criteri per l'accesso alla riduzione del contributo di costruzione di cui alla DGR XI/3509 del 05/08/2020 (art. 43 c. 2 quinquies della L.R. 11/03/2005 n. 12);
5. di confermare i contenuti di cui agli atti deliberativi:
  - delibera di C.C. del 26/01/2007 n. 8 che fissa la percentuale, pari al 10% (dieci per cento) da applicare al costo documentato di costruzione per interventi con destinazione commerciale, terziario – direttivo - turistico – alberghiero – ricettivo;
  - delibera di C.C. n. 63 del 29/09/2007 (con PRG vigente) di “Approvazione criteri di determinazione degli oneri di urbanizzazione” applicabile ai soli interventi ancora regolamentati dalle norme di PRG/2005, ai sensi dell'art. 15 delle NTA del Piano delle Regole del PGT vigente, per quanto ancora applicabile con riferimento alle convenzioni urbanistiche attuative di piani di lottizzazione, approvati con PRG/2005 vigente e ancora in corso d'attuazione;
  - delibera di G.C. n. 98 del 25/06/2008 (con PRG vigente) di “Individuazione delle soglie di attenzione per la determinazione del Costo di costruzione per gli edifici a destinazione terziaria, ai fini della determinazione del contributo di costruzione di cui agli artt- 16, comma 10 e 19, commi 2 e 3, DPR n. 380/2001 e agli artt. 44, comma 8 e 48, comma 4, LR 12/2005”, demandando alla Giunta Comunale l'approvazione di eventuali aggiornamenti;
  - delibera di G.C. n. 23 del 31/07/2013 di “Ricognizione delle aree agricole nello stato di fatto alla data del 12 aprile 2009 – art. 43 L.R. 12/2005” per l'applicazione della maggiorazione del 5% (cinque per cento) del contributo di costruzione per gli interventi di nuova costruzione che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all'interno del tessuto urbano consolidato e per l'applicazione della maggiorazione del 5% (cinque per cento) del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione per gli interventi di nuova costruzione che

consumano suolo agricolo nello stato di fatto all'interno del tessuto urbano non consolidato;  
tutti depositati agli atti e richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6. di dare atto del comma 6 dell'art. 48 della LR 12/2005 che prevede, "Per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche comportanti demolizione e ricostruzione il costo di costruzione è determinato in relazione al costo reale degli interventi stessi, così come individuato sulla base del progetto presentato e comunque non può superare il 50 per cento del valore determinato per le nuove costruzioni ai sensi dei commi da 1 a 5." (comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera h), legge reg. n. 18 del 2019);
7. Di dare atto che, ai sensi del comma 2- sexies dell'art. 43 della L.R. 12/2005:  
*"E' prevista una maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 3, d.p.r. 380/2001 (Testo A) così determinata:*
  - a) *entro un minimo del trenta ed un massimo del quaranta per cento, determinata dai comuni, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano consolidato;*
  - b) *pari al venti per cento, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all'interno del tessuto urbano consolidato;*
  - c) *pari al cinquanta per cento per gli interventi di logistica o autotrasporto non incidenti sulle aree di rigenerazione;*
  - d) *gli importi di cui alle lettere a), b) e c) sono da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di misure compensative di riqualificazione urbana e territoriale; tali interventi possono essere realizzati anche dall'operatore, in accordo con il comune"* (introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. n. 18 del 2019);
8. Di approvare la maggiorazione del 30% (trenta per cento) del contributo relativo al costo di costruzione (*di cui all'articolo 16, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*), ai sensi del comma 2- sexies dell'art. 43 della L.R. 12/2005, *per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano consolidato;*
9. Di dare atto della maggiorazione del contributo relativo al costo di costruzione (di cui all'articolo 16, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), ai sensi del comma 2- sexies dell'art. 43 della L.R. 12/2005:
  - pari al venti per cento, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all'interno del tessuto urbano consolidato;
  - pari al cinquanta per cento per gli interventi di logistica o autotrasporto non incidenti sulle aree di rigenerazione;
10. Di revocare ogni contenuto deliberativo di cui agli atti sopra richiamati, che risulti in contrasto con i contenuti della presente e con le disposizioni di legge vigenti;
11. di applicare le tariffe di cui alla TABELLA A allegata e come definite, ai titoli abilitativi o alle domande di permesso di costruire presentati successivamente alla data di esecutività della presente deliberazione e comunque a partire dall'annualità 2024;  
per quanto non previsto nella presente deliberazione si dovrà fare riferimento all'art. 38, comma 7-bis della L.R. 12/2005 che recita " L'ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti è determinato con riferimento alla data di presentazione della

richiesta del permesso di costruire, purché completa della documentazione prevista. Nel caso di piani attuativi o di atti di programmazione negoziata con valenza territoriale, l'ammontare degli oneri è determinato al momento della loro approvazione, a condizione che la richiesta del permesso di costruire, ovvero la denuncia di inizio attività siano presentate entro e non oltre trentasei mesi dalla data dell'approvazione medesima. Fatta salva la facoltà di rateizzazione, la corresponsione al comune della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, se dovuti, deve essere fatta all'atto del rilascio del permesso di costruire, ovvero allo scadere del termine di quindici giorni previsto dal comma 7, primo periodo, nei casi di cui al comma 10".

(comma così sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2012);

12. di demandare alla Responsabile del III Settore Tecnico – Area Gestione del Territorio l'adozione di tutti gli atti di competenza ritenuti necessari per dare attuazione al presente provvedimento;
13. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato, in base a quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Capriate San Gervasio;

Con voto unanime legalmente espresso di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Allegati:

- Parere tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012;
- TABELLA A delle tariffe degli oneri di urbanizzazione aggiornate sulla base della variazione del costo delle costruzioni residenziali.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta;

Sentito l'intervento dell'Assessore Mazzola che illustra brevemente i contenuti della proposta.

Visti i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

#### **CON VOTI**

**Favorevoli nr. 10**

**Astenuti nr 1 (Consigliere Colonna)**

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta.

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CON VOTI**

**Favorevoli nr. 10**

**Astenuti nr 1 (Consigliere Colonna)**

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il SINDACO**

**ARCH. CRISTIANO ESPOSITO**

**Il Segretario Comunale**

**dott.ssa Annalisa Di Piazza**

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate